

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 1952

(39^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Proposta di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Misure tecniche di prevenzione contro le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi e per l'igiene dei lavori in sotterraneo »
(N. 2329) (D'iniziativa del senatore Tissi):

PRESIDENTE	Pag. 299
PIERACCINI, <i>relatore</i>	300, 302, 304, 305
BENEDETTI Luigi	301, 305
ALBERTI Giuseppe	301
DE BOSIO	301, 303, 304, 305, 306, 307
TISSI	304, 305, 306, 307
DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	302, 304, 305
CARCATERRA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i>	303
SAMEK LODOVICI	305

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Donati, Macrelli,

Magli, Marchini Camia, Pezzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico e Zanardi.

Intervengono altresì per il Governo l'onorevole Carcaterra, Sottosegretario per l'industria e il commercio, l'onorevole Del Bo, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e l'onorevole Migliori, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

MAGLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, della proposta di legge d'iniziativa del senatore Tissi: « Misure tecniche di prevenzione contro le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi e per l'igiene dei lavori in sotterraneo » (N. 2329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Tissi: « Misure tecniche di prevenzione contro le malattie professionali della silicosi e della asbestosi e per l'igiene dei lavori in sotterraneo ».

Prima di dare la parola al relatore, senatore Pieraccini, faccio presente che sulla proposta di legge in oggetto è pervenuto il parere da parte della decima Commissione permanente del Senato, parere il cui estensore è il senatore Caso e che è sfavorevole alla proposta di legge.

Avverto inoltre che la discussione odierna avrà luogo su un nuovo testo predisposto dal senatore Pieraccini in accordo con il proponente, senatore Tissi.

Ciò premesso, ha ora facoltà di parlare il relatore, senatore Pieraccini.

PIERACCINI, *relatore*. Io penso che il parere espresso dalla 10ª Commissione sulla proposta di legge del senatore Tissi, parere in cui viene annunciata come molto prossima la traduzione in atto di un provvedimento, inteso a disciplinare il lavoro sotterraneo, da tempo allo studio, presso il Ministero del lavoro, non pregiudichi affatto la discussione in questa sede della proposta Tissi. Non si darà vita ad un doppione, anche se il provvedimento verrà presto approvato: cosa, peraltro, su cui ho i miei dubbi giustificati, se debbo giudicare dal tempo che è trascorso da quando si è parlato di formulare le nuove norme tecniche e profilattiche per la difesa dalla silicosi e dall'asbestosi.

D'altra parte, v'è una cosa sulla quale desidererei avere qualche chiarimento, ma che pure ci deve incoraggiare ad occuparci del problema, ed è questa: il ministro Rubinacci, uomo che ha sentito veramente i bisogni degli operai nella difesa dalle malattie derivanti dal lavoro, ed al quale invio un caldo saluto e la espressione della mia gratitudine, ci presenta una lista veramente completa e pregevole delle malattie professionali delle quali si occupa il provvedimento allo studio presso il suo Ministero; tra le 40 voci di cui consta la lista, non figura nè l'asbestosi nè la silicosi, mentre figura invece, per esempio, l'anchilostomiasi, malattia del sottosuolo che contraggono più che altri i minatori. Questo fatto mi fa pensare che nella considerazione di alcuni, e forse dello stesso ministro Rubinacci, le due malattie in questione siano considerate come un qualcosa a sè rispetto alle altre malattie professionali. Esse cioè, pur facendone parte integrante, hanno uno sviluppo a sè stante; di essi si intende dunque occuparsi a parte.

Come risulta dal documento fornitomi dall'Istituto degli infortuni, cui mi riferii nel corso della penultima riunione, tra i 100-120 mila lavoratori nel sottosuolo la silicosi è senz'altro la più diffusa e la più grave e micidiale malattia professionale, tanto più che il silicotico, come sapete, muore non soltanto per silicosi, ma anche per tubercolosi. I casi denunciati sono moltissimi ed aumentano di anno in anno, mentre le spese per indennità o ad individui che hanno perduto la capacità lavorativa o ai superstiti di lavoratori deceduti per silicosi,

raggiungono delle cifre veramente impressionanti. Questa malattia, dunque, grava non soltanto sulla vita degli operai, ma anche sulla economia del Paese.

Il senatore Tissi vi diceva l'altro giorno cose derivanti dalla sua esperienza acquisita nei luoghi; ma anche io ho visitato direttamente i lavoratori nelle miniere, sia pure in un tempo più lontano, e ricordo, le impressioni che ne ho riportate. Ho visto quanto la loro vita sia penosa; io non so come facciano a vivere e a lavorare, per esempio, i disgraziati operai delle miniere di zolfo, causa di un'altra malattia derivante dalle polveri zolfifere. Ma questo diventa — diciamo così — patrimonio scientifico-medico secondario di fronte alla silicosi, che è veramente una cosa spaventosa. Possiamo dunque indugiare, o dobbiamo invece, piuttosto, discutere ed approvare sollecitamente questa proposta di legge?

Questi operai sanno che noi lavoriamo in loro favore, per dare vita ad una legge che li protegga, e ne sono entusiasti: l'indugiare, quindi, va tutto a loro danno e non va certamente a nostro onore.

Noi siamo, non dimentichiamolo, per il 97-98 per cento dei medici; ma quando si tratta di buon cuore, si può dire che arriviamo al 100 per cento. A questi fatti così dolorosi e impegnativi e che richiedono un immediato riparo, bisogna provvedere.

Io prego, anzi, l'Alto Commissario qui presente di sollecitare, se possibile, il ministro Rubinacci perchè si arrivi presto alla formulazione del nuovo provvedimento, e di portargli anche le nostre congratulazioni per l'ottimo progetto che ci presenta; infatti penso non sarà male che egli si senta incoraggiato e stimolato da noi, non tanto perchè egli non provveda sollecitamente da se stesso, quanto per le resistenze inevitabili che incontrerà nell'applicazione del provvedimento. Indubbiamente, infatti — è meglio dichiararlo subito — esso urterà contro gli interessi dei privati, in quanto si tratta di innovazioni che portano a spese di parecchi milioni. Ma questo fatto non ci deve preoccupare, perchè è previsto un periodo di due anni per il passaggio graduale da un sistema all'altro; d'altra parte quel che è importante, è che si cominci subito a lavorare attivamente in questo senso.

BENEDETTI LUIGI. Sono senz'altro d'accordo con il collega Pieraccini nel dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Devo rendere omaggio all'amico Tissi, che, da imprenditore di lavori in galleria, si è reso praticamente conto della necessità di tutelare la salute degli operai, e si è occupato di realizzare delle misure preventive in loro favore.

Per quanto poi riguarda il parere espresso dalla 10ª Commissione, io penso che potrà anche essere giusto il concetto espresso dal senatore Caso; concordo però con l'amico Pieraccini nell'affermare che questo disegno di legge non ostacola un eventuale regolamento sanitario di carattere generale. Qui si tratta di una regolamentazione tecnica e di provvidenze tecniche che debbono essere prese per tutelare il più possibile la salute di chi lavora in galleria; io sono perciò del parere che non sia possibile differire oltre la discussione, e chiedo che si proceda all'approvazione del disegno di legge così come è stato formulato.

Se il Governo vorrà intervenire a perfezionarlo, tanto meglio; se volesse invece opporsi a tale provvedimento inerente alla salute pubblica (parlo soprattutto del Ministero dell'industria e del commercio) sarebbe una grave jattura; perchè è giunto il momento in cui le imprese debbono nel modo più assoluto adeguarsi alle necessità sanitarie di chi lavora per esse, creando della ricchezza che non è soltanto patrimonio delle imprese stesse, ma anche ricchezza nazionale.

Propongo perciò che si passi alla discussione degli articoli.

ALBERTI GIUSEPPE. Nella patria di Ramazzini il problema è giunto ad un tale grado di gravità tecnico-professionale, che ogni accusa contro la maturità scientifica ed anche sociale della nostra Italia sarebbe giustificata, ove si soprassedesse ancora alla risoluzione del problema.

DE BOSIO. Desidero ricordare che nella riunione precedente la discussione generale era stata esaurita dalla Commissione e, tranne un parere contrario di carattere formale dell'onorevole Boccassi, tutti erano d'accordo di ritenere in via di massima chiusa la discussione generale e di passare all'esame degli articoli. Oggi ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo:

il parere della 10ª Commissione, contraria a che si stralci la disciplina delle due malattie in questione dal regolamento generale in corso di ultimazione. Ho avuto modo di apprendere, poco fa, dalla squisita cortesia dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale — che oggi partecipa alla nostra riunione — che è prossima la presentazione al Parlamento di questo regolamento.

Di ciò prendiamo atto con piacere; riteniamo però che il punto di vista della Commissione non debba venire modificato nonostante gli argomenti fondati ed importanti svolti dal relatore della 10ª Commissione onorevole Caso, per due motivi. Prima di tutto, per la necessità urgente di disciplinare queste due malattie, specialmente la silicosi; e l'onorevole Pieraccini nella riunione precedente, ci ha fornito gli elementi tecnici e statistici che dimostrano questa urgenza non solo di mesi, ma anche di giorni; ogni giorno nuovi lavoratori si ammalano gravemente, e vengono compromessi nella loro capacità di lavoro, nella loro esistenza.

In secondo luogo, come già sottolineai, è esatto che non è opportuno disciplinare una determinata materia con più leggi. Questo nostro regolamento potrà però essere tenuto presente e assorbito nel regolamento generale; e se questo verrà sottoposto al nostro esame, saremo pronti a dichiarare abrogato quello all'entrata in vigore del definitivo.

La nostra legge non compromette affatto le disposizioni di carattere generale che il Ministero del lavoro sta predisponendo ed ultimando.

Quanto l'onorevole Pieraccini ha detto intorno ai molti anni trascorsi dall'epoca in cui venne deciso di elaborare le misure di prevenzione, non può certo essere posto a carico del Governo attuale. Questo infatti si occupa seriamente del problema, tanto che i lavori dell'apposita Commissione sono pressochè ultimati, come i due onorevoli Sottosegretari presenti, potranno confermare.

Ciò non di meno, la legge che mi auguro venga approvata oggi, costituisce un contributo che il Parlamento dà al Governo, di carattere tecnico e legislativo per la disciplina generale della materia, e costituirà anche un notevole incentivo per l'accoglimento del no-

stro appello di una sistemazione completa e definitiva.

PIERACCINI, *relatore*. Vorrei ancora una volta pregare la Commissione ad approvare sollecitamente la proposta di legge in oggetto, che non può e non deve soffrire ulteriori indugi.

TISSI. Al fine di ristabilire la situazione nei suoi esatti termini, ricordo che è vero che la legge 12 aprile 1943, n. 455, classificava tra le malattie professionali la silicosi e l'asbestosi e che l'articolo 13 stabiliva che il Governo era autorizzato ad emanare le norme tecniche e profilattiche per la difesa contro queste malattie; è non meno vero che dal 1943 ad oggi sono passati 10 anni.

Per quanto riguarda la prevenzione medica, il sedicente Governo della repubblica di Salò emanò alcune norme che non sono sempre applicate, essendo contestata da molti datori di lavoro interessati la legittimità di quel Governo. Dal punto di vista profilattico, abbiamo dunque queste norme non sempre applicate; dal punto di vista tecnico, in 10 anni non è stato fatto niente.

Io ho vissuto, si può dire, l'intera mia vita tra i lavori sotterranei, e quando sono diventato senatore mi sono subito preoccupato di questo problema; e dal 1949 ho cominciato a frequentare il Ministero del lavoro, che se ne è interessato con molta completezza, acume e buona volontà. Ma sono tre anni che sono in contatto con il professore Di Donna, e mi si risponde che la Commissione è stata costituita e che bisogna aver pazienza. Anche l'onorevole sottosegretario di Stato Battista mi ha detto che qualcosa si sta facendo, e che bisogna aver pazienza. Io posso aver pazienza, ma domandate a quegli operai quando sono mezzi soffocati dalle polveri ed esposti continuamente al pericolo della malattia, se sono d'accordo nell'aver ancora pazienza. Essi sono costretti ad averla, perchè è povera gente che non ha altro modo di guadagnarsi la vita, ma, se ritardiamo ancora, commettiamo un sopruso ed una ingiustizia verso questa categoria di lavoratori.

Io capisco che si tratta di stendere un regolamento, facoltà che compete al Ministero; ma se attendiamo ancora che la Commissione ministeriale porti a termine il suo lavoro, fi-

nirà la nostra legislatura e chissà quando le norme saranno attuate.

Inoltre, come disse il ministro Rubinacci in risposta ad una mia interrogazione, il regolamento elaborato dal Ministero del lavoro non ha valore per il Ministero dell'industria e del commercio, per cui le disposizioni del Ministero del lavoro non possono valere per le cave e le miniere, che sono quelle che ci interessano: dovremmo dunque aspettare un altro regolamento del Ministero dell'industria.

Infine, io non credo neppure che ci sia troppa opposizione da parte dei datori di lavoro, perchè le maggiori spese che essi dovranno sostenere non sono eccessive; e ci sono fin da ora, del resto, delle società che impongono l'uso di questo sistema di perforazione e l'uso di motori elettrici o pneumatici.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo chiedere scusa all'onorevole Presidente ed agli onorevoli senatori se non ho potuto intervenire prima, per esprimere il parere del Ministero del lavoro sulla proposta di legge in discussione. Ciò è derivato dal fatto che quasi sempre la Commissione del lavoro, emigrazione e previdenza sociale e quella dell'igiene e sanità si riuniscono contemporaneamente.

Sarò grato tuttavia a questa Commissione se vorrà ascoltare ora il parere del mio Ministero, e sarò grato al senatore Pieraccini se non vorrà interpretare le mie parole come intese a sabotare la proposta Tissi.

Innanzitutto, pur riconoscendo che il Ministero del lavoro dispone di pochi funzionari esperti in materia, desidero tuttavia sottolineare la grande capacità scientifica con la quale i nostri funzionari dell'Ispettorato medico dedicano al problema la loro attività. Proprio ieri, nell'altro ramo del Parlamento, la Commissione del lavoro e della previdenza sociale ha approvato all'unanimità il progetto di legge che estende l'assicurazione contro le malattie professionali ad un numero notevolmente esteso di malattie, secondo quanto proposto dal Governo in sede di discussione presso la stessa Commissione. E proprio ieri questa Commissione ha incaricato il ministro Rubinacci di esprimere il proprio elogio ai funzionari dell'Ispettorato del Ministero.

Detto questo, premetto che non intendo entrare nel merito della proposta Tissi, perchè non possiedo in materia una specifica competenza: intendo solo fare due particolari osservazioni, di carattere tecnico e sistematico.

È in corso presso il Ministero del lavoro la elaborazione di un regolamento che disciplinerà la materia tenendo conto non soltanto della legge del 1943, ma anche del decreto emanato dallo pseudo governo di Salò, la cui validità è contestata da molti imprenditori. Ora, noi abbiamo già un regolamento generale dell'igiene del lavoro che risale al 1926, il quale non soltanto tutela i lavoratori contro la silicosi, ma contro tutte le malattie professionali derivanti da polveri di roccia, in quanto in esso tutte le polveri dure vengono considerate nocive: questo regolamento deve dunque essere ritenuto fin qui per il più aggiornato. Esso esclude però i lavori in sotterraneo, cioè i lavori eseguiti nelle cave, nelle gallerie e nelle miniere. Di qui l'iniziativa assunta dal Ministero del lavoro, che non è datata da due anni, ma soltanto da un anno a questa parte, tendente a formulare un nuovo regolamento di igiene e sicurezza nei lavori in sotterraneo.

Debbo dire che questa iniziativa non poteva non incontrare molteplici difficoltà dal punto di vista tecnico ed anche dal punto di vista legislativo; in quanto si tratta anche di un complesso problema di competenza. Esiste infatti un Corpo di ingegneri dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio ed esiste un Ispettorato medico del lavoro dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; ma negli uffici del Ministero del lavoro sono intervenuti dei Direttori generali dell'industria al fine di addivenire alla composizione di quello che si poteva all'inizio chiamare un conflitto di competenze e che, dopo la riunione di ieri, si può chiamare collaborazione di competenze, in quanto si potrà dar luogo alle competenze congiunte del Ministero del lavoro e di quello dell'industria: oggi, dunque, il conflitto non esiste più.

Io non intendo interferire in alcun modo con le mie parole in quella che sarà la decisione della Commissione, ma faccio presente soltanto che, qualora la proposta di legge Tissi sia approvata, ci troveremo di fronte ad una particolare pluralità legislativa: avremo per

lo meno 4 norme che legiferano nei riguardi della silicosi e della asbestosi: la legge 12 aprile 1943, n. 455, ed il suo regolamento di attuazione; il regolamento generale sull'igiene del lavoro del 1926 (e mi permetto di fare rilevare che gli articoli 17 e 18 di questo regolamento riguardano la tutela contro la silicosi e l'asbestosi, proponendo misure più rigorose di quelle contemplate nella presente legge, delle quali non si potrà non tenere conto per l'interesse della classe lavoratrice); avremmo infine il regolamento in via di preparazione sull'igiene e la sicurezza dei lavori in sotterraneo, e la legge del senatore Tissi: quattro leggi sulla stessa materia. Il fatto, dal punto di vista della sistematica legislativa, può essere fonte di notevoli difficoltà, e può significare sollecitazione ai datori di lavoro a speculare sull'evidente disparità delle norme legislative, come purtroppo talvolta avviene, a scapito delle classi lavoratrici.

Ho comunque l'onore di affermare che il Ministero del lavoro condivide pienamente le finalità conseguite dalla proposta Tissi, pur avendo tenuto a sottolineare alcuni rilievi relativi alla sistematica legislativa, dichiarando peraltro, come rappresentante del Ministero, di rimettermi alla decisione della onorevole Commissione.

CARCATERA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Del Bo. La mia presenza in questa Commissione non vuol significare affatto intralcio all'approvazione della legge: anche se la proposta, così come è formulata, dal senatore Tissi presenta quegli inconvenienti cui ha accennato l'onorevole Del Bo, la mia presenza qui vuol significare soltanto che il testo in discussione presenta il fianco ad alcune critiche riguardanti la competenza del Ministero dell'industria che, come è noto, è particolarmente investito della sorveglianza delle cave e delle miniere. Se queste deficienze saranno emendate, non opporrò nessuna obiezione all'approvazione della legge.

DE BOSIO. Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei far presente alla Commissione che ho esaminato attentamente il nuovo testo della proposta di legge del senatore Tissi, formulato dall'onorevole Pieraccini, e mi sono convinto che esso vada sottoposto ad una re-

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

39ª RIUNIONE (17 luglio 1952)

visione, tenendo conto soprattutto delle norme dettate dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 1943, le quali prevedono misure qualche volta più rigorose di quelle contemplate nella presente proposta di legge.

Sono d'accordo con l'onorevole Del Bo sulla difficoltà della formulazione del testo di questa legge, per cui richiamo l'attenzione della Commissione su queste non lievi difficoltà, sia dal punto di vista legislativo che tecnico.

PIERACCINI, *relatore*. Ho ascoltato molto attentamente il discorso dell'onorevole Sottosegretario Del Bo, che ringrazio di essere intervenuto. Non ho compreso peraltro l'argomento fondamentale che egli ha addotto per combattere la nostra proposta di discutere immediatamente la proposta di legge. Egli si preoccupa della pluralità legislativa che si potrà avere in materia; ma io gli rispondo che, ogni qual volta si vota una nuova legge, si stabilisce che vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti. Per cui avere delle norme già fissate non potrà che giovare al legislatore per elaborare il nuovo testo di legge.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ella forse non ha ben compreso, senatore Pieraccini, le mie parole in relazione a quello che ella ritiene essere l'argomento con cui combatto la proposta Tissi. È ciò per una ragione molto semplice: che io non voglio affatto combattere tale proposta.

Mi sono permesso soltanto di far rilevare la difficile situazione di carattere legislativo che si protrarrà fino a quando non sarà attuato il nuovo regolamento di igiene e sicurezza dei lavori in sotterraneo, riaffermando tuttavia che non ho alcun argomento nè soprattutto alcuna intenzione di oppormi alla proposta di legge Tissi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione ed alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura, ricordando che, come ho già detto, la discussione avrà luogo nel nuovo testo predisposto dal relatore, senatore Pieraccini, in accordo con il proponente, senatore Tissi:

Art. 1.

In tutti i lavori per lo scavo della roccia, allo scopo di limitare quanto possibile la diffu-

sione delle polveri, la perforazione meccanica dovrà, di norma, eseguirsi con il sistema ad « iniezione d'acqua ».

I circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro e gli uffici distrettuali del Corpo delle miniere, nei limiti delle rispettive competenze, potranno autorizzare all'effetto l'adozione di altri sistemi meglio rispondenti allo scopo o quando insorgessero reali difficoltà di applicazione.

DE BOSIO. Vorrei far rilevare la differenza sostanziale che esiste fra la formulazione dell'articolo 1 del senatore Tissi e quella del senatore Pieraccini.

Nel testo del senatore Tissi si parla di « perforazione meccanica della roccia », nel progetto del relatore si parla di « scavo della roccia » in genere. È una differenza notevole; la perforazione meccanica è uno dei sistemi di scavo; sono poi contrario all'inciso « di norma », perchè limita e rende incerta l'adozione del sistema « ad iniezione d'acqua ».

TISSI. La perforazione meccanica è nominata anche nel testo dell'onorevole Pieraccini. Ad ogni modo, qui si parla del lavoro in generale, di cui la perforazione meccanica non è che uno strumento.

In quanto all'inciso « di norma », esso trova la sua giustificazione nel fatto che non si può stabilire tassativamente che in tutti i casi sia eseguita la perforazione « ad iniezione d'acqua », perchè può darsi che vi siano lavori in zone di montagna o del meridione dove l'acqua non è reperibile. In casi particolari si può dunque dare facoltà all'Ispettorato del lavoro di prescrivere altre norme tecniche allo scopo di limitare la diffusione delle polveri.

DE BOSIO. Avevo già previsto tale obiezione; faccio però osservare che l'eccezione alla norma generale è contemplata nel secondo e nel terzo comma dell'articolo, dicendo prima quello che si ripete dopo non si fa che creare confusione. Sono del parere di stabilire nel primo comma la norma generale, salvo poi nei capoversi successivi occuparsi di determinati casi eccezionali.

Propongo altresì di sostituire il secondo ed il terzo comma del testo formulato dall'onorevole Pieraccini con quello del collega Tissi. Mi sembra più completo. Trovo una sola differenza sostanziale: nel testo dell'onorevole relatore si parla di Circoli regionali dell'Ispetto-

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

39ª RIUNIONE (17 luglio 1952)

rato del lavoro ed anche di Uffici distrettuali del Corpo delle miniere, nel progetto Tissi invece questi ultimi non sono menzionati. Non mi spiego la ragione di questa variazione; non vorrei che si creassero delle sovrapposizioni di competenza e che nella stessa materia si dessero direttive diverse.

TISSI. La modifica è stata apportata con il mio consenso, ed è giustificata dal fatto che il Ministero del lavoro sorveglia un determinato gruppo di lavori: impianti idroelettrici, lavori di scavo inerenti all'edilizia, ponti, ecc., ma non ha alcuna autorità — salvo alcuni accordi su casi particolari intervenuti ieri — sulle cave, le gallerie e le miniere. Ecco il motivo di questa duplicità di competenze.

DE BOSIO. A seguito di questi chiarimenti propongo la seguente formulazione:

« Nei casi in cui la perforazione presenti difficoltà o inconvenienti i circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro e gli Uffici distrettuali del Corpo delle miniere possono autorizzare l'adozione di altri sistemi di captazione delle polveri purchè sufficientemente rispondenti allo scopo ove si mostrassero più efficaci del metodo ad acqua ».

TISSI. Poichè la sostanza mi sembra la stessa non ho difficoltà ad aderire a questa dizione.

PIERACCINI, *relatore*. Propongo che la prima parte del primo comma sia così formulata: « In tutti i lavori per lo scavo della roccia » — questo deve rimanere perchè lo scavo della roccia si fa con diversi utensili fra i quali il martello perforatore, ma si possono adoperare anche zappe, picconi, leve, pali di ferro, ecc. — « allo scopo di limitare quanto possibile la diffusione delle polveri »: questa parte è sembrata necessaria tenendo presente che la legge non è diretta soltanto agli avvocati, ma anche alle Camere del lavoro e occorre che sia ben chiaro tanto più che si legifera su una materia nuova.

DE BOSIO. Aderisco a modificare il testo come segue: « In tutti i lavori per lo scavo della roccia la perforazione meccanica deve eseguirsi con il sistema ad iniezione d'acqua ».

SAMEK LODOVICI. So bene che nella formulazione degli articoli non si stabilisce lo scopo della norma, tuttavia in questo caso sono del parere di lasciare la frase: « allo scopo di

limitare quanto possibile la diffusione delle polveri » e toglierei il « di norma ».

DE BOSIO. Dicendo « di norma » si dà una direttiva generica, ammettendo l'ipotesi che ci si possa comportare diversamente. Giustamente il senatore Tissi nei capoversi successivi ha previsto i casi in cui questa disposizione non si applica. Trovo inutile, anzi pericoloso dettare una norma di carattere generico, nonostante che le eccezioni vengono disciplinate in modo preciso. Insisto pertanto nella eliminazione delle parole « di norma », che provoca confusione e rende difficile l'applicazione della regola generale.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto all'onorevole Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Santero ha presentato il seguente emendamento: « Al primo comma dell'articolo 1 sostituire la parola: " dovrà ", con l'altra: " deve " ».

Se nessuno chiede di parlare metto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO. Per quanto riguarda i due commi seguenti io sarei del parere di riunirli con la seguente formulazione: « Nei casi in cui tali perforazioni presentino difficoltà e inconvenienti i Circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro e gli Uffici distrettuali del Corpo delle miniere possono autorizzare l'adozione di altri sistemi di captazione delle polveri purchè sufficientemente rispondenti allo scopo o si mostrino più efficaci del metodo ad iniezione d'acqua ».

BENEDETTI LUIGI. Chiedo che sia tolta la parola « sufficientemente ».

DE BOSIO. Accetto.

TISSI. Faccio notare che in determinate situazioni di lavoro può non essere applicabile l'iniezione ad acqua. Quindi se c'è un mezzo anche un po' meno buono ma utile, bisogna adottarlo. Questo era il significato della parola « sufficientemente ».

SAMEK LODOVICI. Ritengo che l'emendamento De Bosio sia una parafrasi dei due commi del testo del relatore; commi che credo tecnicamente più chiari. Sarei quindi del pa-

rere che la discussione si svolgesse su questi commi.

DE BOSIO. Sì, però in questo caso bisogna mettere i verbi al presente e tener conto che il secondo capoverso ripete cose già dette. Insisto pertanto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dei due commi nel testo del relatore con i verbi messi al presente: « I Circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro e gli Uffici distrettuali del Corpo delle miniere, nei limiti delle rispettive competenze, possono autorizzare all'effetto l'adozione di altri sistemi meglio rispondenti allo scopo o quando insorgano reali difficoltà di applicazione.

« Possono altresì esentare dalle disposizioni di cui ai precedenti commi i lavori di scavo all'aperto di lieve entità o durata ».

Chi approva i due commi è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'intero articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini di cui sopra la zona di lavoro ed i materiali di scavo, specie nei lavori sotterranei, dovranno essere abbondantemente inaffiati, e dovranno altresì essere attuati tutti gli opportuni accorgimenti, quali schermi d'acqua ed altro.

La ventilazione sarà proporzionata all'ampiezza dello scavo.

(È approvato).

Art. 3.

Negli scavi della roccia avente abbondante tenore di silice, particolarmente sotterranei, o nelle lavorazioni dell'amianto, gli uffici sopramenzionati potranno prescrivere l'uso ed il tipo di maschere antipolvere.

Queste ultime disposizioni potranno essere prescritte altresì negli impianti per la frantumazione meccanica del materiale roccioso. Comunque in tali lavorazioni si dovrà prov-

vedere, con impianti di aspirazione od altro, alla eliminazione della polvere nella maggiore misura possibile.

DE BOSIO. Propone di sostituire alla parola « abbondante », l'aggettivo « alto », e al verbo « potranno » « possono »; infine di sostituire al termine « uffici » con quella di « organi ».

TISSI. Io direi meglio « possono altresì ».

DE BOSIO. Al secondo comma sostituirei « potranno » con « possono », e il verbo « dovrà » con « deve ».

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti del senatore De Bosio e quello del senatore Tissi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 3 come risulta in seguito agli emendamenti testè approvati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Le macchine operanti nella zona sotterranea di qualunque lavoro dovranno essere azionate da motori elettrici o pneumatici.

(È approvato).

Art. 5.

Gli uffici sopramenzionati prescriveranno, lavoro per lavoro, i termini di tempo per l'attuazione, quanto più possibile sollecita, delle disposizioni della presente legge, in relazione alla natura della roccia ed alle esigenze tecniche ed economiche delle opere.

Comunque le disposizioni della presente legge dovranno aver piena attuazione nel termine massimo di due anni.

DE BOSIO. Anche in questo articolo la parola « uffici » va sostituita con « organi ». Propongo di modificare « attuazione » con il sostantivo « esecuzione ».

Nel progetto del senatore Tissi era stabilito che le norme degli articoli 2 e 3 entravano in vigore subito, le altre, dopo due o tre anni. Occorre dettare con chiarezza e preci-

sione queste norme, trattandosi di stabilire l'epoca in cui la legge deve essere eseguita. Il testo lo formulerei così: «La presente legge per quanto si riferisce alle norme degli articoli 2 e 3 entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*». Per le altre norme fisserei il termine di due anni da questa data.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento del senatore De Bosio, così formulato:

«La presente legge, per quanto si riferisce alle norme degli articoli 2 e 3, entra in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per le altre norme entra in vigore entro due anni da tale data».

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 5 come risulta in seguito all'emendamento del senatore De Bosio. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le violazioni della presente legge saranno punite a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 12 aprile 1943, n. 455, con maggiorazioni in ragione di cinquanta volte delle sanzioni relative.

DE BOSIO. Questa norma, formulata con un rigore eccezionale, non tiene conto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, che eleva di otto volte le pene pecuniarie previste dal Codice penale e dalle leggi speciali anteriori al 1947.

Faccio osservare che se esageriamo nel determinare le pene, queste verranno difficilmente applicate. Aumentando di otto volte le pene pecuniarie di cui all'articolo 16 della legge 16 aprile 1943: «da 20 lire a 200 lire per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione» e di cinquanta volte ancora secondo il progetto, ne deriva che un'impresa su 100 dipendenti che si trovassero nella situazione prevista dalla legge, dovrebbe esborsare 100 volte 200 lire moltiplicato per otto, e per cinquanta. Si arriverebbe a milioni. Il proponente è caduto nell'errore di non tener conto

delle disposizioni della citata legge n. 1250 del 1947.

Propongo pertanto che l'articolo 6, che diventerà l'articolo 5 — le norme intorno alle pene pecuniarie vanno collocate prima di quella che stabilisce l'epoca di entrata in vigore della legge — sia formulato così: «Le violazioni della presente legge sono punite a norma dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1943, n. 455, moltiplicate per otto, secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250».

TISSI. Propongo di non fare riferimento all'articolo 16 del decreto-legge n. 445; stabiliamo senz'altro adesso le penalità. È esatto quanto dice il senatore De Bosio che non si è tenuto conto del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1250, ma dato che l'ultimo capoverso dice che comunque, nel complesso, la penalità non può superare le 500.000 lire, cioè le 10.000 lire del 1943, mi sembrerebbe opportuno lasciare questa cifra; altrimenti se stabiliamo delle penalità troppo poco elevate il datore di lavoro preferirà pagare la penalità anziché adempiere la norma.

DE BOSIO. Accetto la proposta Tissi purchè il massimo globale sia determinato in mezzo milione.

TISSI. Propongo dunque la seguente formulazione: «Per le violazioni della presente legge potrà essere comminata a carico del datore di lavoro l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente riguardo al quale sia avvenuta la violazione stessa. L'importo complessivo non potrà superare le 500.000 lire».

DE BOSIO. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Tissi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.